



COMUNE DI LUMEZZANE
Schema di accordo individuale
Per il lavoro agile
2025-2027

ACCORDO INDIVIDUALE PER IL LAVORO AGILE

Addì ___ nella sede comunale di Lumezzane, si sono riuniti i Signori:

dott.ssa DI NARDO FRANCESCA Segretario Generale del Comune di Lumezzane con sede in Via Monsuello 154 ove domiciliato per ragioni d'ufficio e abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Lumezzane che rappresenta ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – del Testo Unico Enti Locali (di seguito anche Comune);

e

_____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ – codice fiscale _____, titolare di contratto a tempo pieno/tempo parziale e indeterminato presso il Comune di Lumezzane (BS), ove è assunto con inquadramento nell'Area _____, profilo professionale _____ e assegnazione presso il Settore _____, Servizio _____, di seguito anche "Dipendente";

Richiamati:

- Gli articoli 14 e seguenti della Legge 124/2015 e s.m.i.;
- Il Capo "Lavoro agile" della Legge 22 maggio 2017 numero 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- L'art. 41-bis, comma 1, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, ha modificato l'art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 prevedendo, con decorrenza 1° settembre 2022 che i datori di lavoro comunicano telematicamente direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i nominativi dei dipendenti nonché la data di inizio e di fine delle prestazioni rese in modalità agile, secondo uno schema approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 agosto 2022, n. 149, con il quale sono state definite le modalità attuative della suddetta trasmissione, fissando in cinque anni il termine per la conservazione dell'accordo individuale del lavoro agile, dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- Il CCNL 16 novembre 2022 al Titolo VI "Lavoro a distanza" Capo I "Lavoro agile" per effetto dell'art. 63 e seguenti contiene disciplina di dettaglio rispetto all'applicazione di questa specifica modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
- La materia e in particolare i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi; è soggetta da un punto di vista delle relazioni sindacali all'eventuale confronto previsto dall'art. 5 del CCNL sopra richiamato, qualora a seguito dell'informazione preventiva ne venga richiesta l'attivazione.
- L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito sia a coloro con rapporto di lavoro a tempo pieno che parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
- L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
- Richiamato il provvedimento di Giunta comunale R.V. 22 in data 18.02.2025, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELL'ISTITUTO DEL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI LUMEZZANE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'", ed il successivo provvedimento di Giunta comunale R.V., con al quale sono state apportate alcune correzioni al regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale R.V. 22 in data 18.02.2025 ed è stato approvato il relativo schema di accordo individuale;
- La determinazione dirigenziale R.V. _____, in data _____, con la quale è stata approvata la graduatoria dei dipendenti beneficiari delle misure di cui all'oggetto;

**E tanto premesso, ritenuto formare parte
Integrante e sostanziale,
si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE**

Articolo 1 – Accettazione delle premesse e delle disposizioni normative e regolamentari

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di accettare le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari sopra richiamate.

In particolare, con il presente accordo, le Parti danno reciprocamente atto che l'esecuzione di parte della prestazione lavorativa del Dipendente avverrà all'esterno della sede municipale. Durante lo svolgimento della prestazione in modalità "lavoro agile", la sede di lavoro resterà ad ogni effetto diverso da quella disciplinata nel presente accordo, quella comunale sita in Lumezzane (BS).

Articolo 2 - Oggetto

La/il Sig.ra/Sig.....è ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni indicate nella scheda di progetto individuale allegata al presente accordo, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite nel Regolamento approvato con Delibera di Giunta comunale R.V. 22 in data 18.02.2025 e s.m.i.

Articolo 2 - Durata

Il presente accordo ha durata di mesi..... a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, fermo restando la possibilità di revoca da parte del Dirigente per motivate ragioni.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine del presente accordo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa di cui trattasi potrà essere espletata:

- a) per n. 1 giorno a settimana;
- b) a decorrere dal e fino al.....(minimo due mesi – massimo 12 mesi)

dovrà essere programmata con cadenza almeno quindicinale ed approvata sul gestionale presenze dal responsabile di riferimento.

La programmazione come sopra definita potrà essere modificata:

- su richiesta motivata del responsabile organizzativo;
- su richiesta motivata del dipendente. In tal caso per la modifica è necessaria la autorizzazione del responsabile.

Qualsiasi richiesta di modifica dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 48 ore. La fruizione delle giornate in modalità agile deve comunque permettere la corretta organizzazione del servizio.

Al di fuori dalla abituale sede di lavoro presso:

- la Sua abitazione;
- altro luogo privato di Sua pertinenza diverso dalla Sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali non idonei, tenendo conto del regolamento sui rischi generali e Specifici per la sicurezza (All. C);

In ogni caso la Sua sede di lavoro, ad ogni altro effetto, continua ad essere in via Monsuello numero 154, Lumezzane (BS).

Nell'ambito del suo normale orario di lavoro la fascia di contattabilità individuata è la seguente:

Nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30;

Il martedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

Il mercoledì e il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

Resta fermo il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piatta-

forme informatiche di lavoro nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, nonché delle fasce di reperibilità. La disconnessione dovrà essere della durata di almeno 11 ore consecutive.

Le mansioni da svolgere sono quelle definite dal progetto individuale allegato (All. 1)

Articolo 4 – Dotazioni strumentali

Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, l'ente le fornisce in comodato d'uso e per tutta la durata del periodo di lavoro agile, un computer portatile aziendale dotato dei necessari software. La manutenzione del computer portatile aziendale e dei relativi software è a carico dell'Ente.

Nel dettaglio l'ente le fornisce:

-
-
-

Oppure:

La strumentazione necessaria per effettuare la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile è a suo carico. L'ente, qualora ci sarà la disponibilità, le fornirà un computer portatile dotato dei necessari accessori.

Eventuali ulteriori costi sostenuti in modalità agile direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.) non saranno rimborsati.

Il dipendente impegna a rispettare quanto previsto dal documento contenente le prescrizioni in materia di custodia e sicurezza delle dotazioni informatiche e dal regolamento di lavoro agile.

Art.5 – Trattamento giuridico ed economico

L'Amministrazione garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente al progetto di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso la sede abituale ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.

Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta né permessi brevi e altri istituti che comportino riduzioni di orario salvo quanto previsto dall'art. 6 e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive, fatti salvi eccezionali e specifici ordini di servizio o autorizzazioni, entrambi preventivi, a svolgere attività lavorativa nella fasce in cui sorge il diritto alla disconnessione.

Sono fatti comunque salvi, durante il lavoro agile, i permessi giornalieri per diritto allo studio, matrimonio, concorsi, esigenze personali, nonché la fruizione delle ferie.

Si precisa che:

- Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto;
- Il lavoro agile non dà diritto a plus orario e non fa maturare flessibilità in "positivo";
- Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene riconosciuto lavoro straordinario;
- Non sono ammissibili con il lavoro agile le indennità legate alla presenza in servizio.

Art.6 – Osservanza di norma di carattere generale e potere di controllo

Nell'effettuazione dello smart working non sarà consentito a terzi, anche se familiari, l'accesso a dati personali trattati, a tal fine, il lavoratore agile seguirà le indicazioni impartite dal Servizio ICT del Comune di Lumezzane. L'Amministrazione si riserva l'esercizio del potere di controllo sulla base di quanto convenuto e il monitoraggio della prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Il dipendente si impegna ad osservare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e di trattamento dati,

in particolare è tenuto/a alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza. Inoltre, nella qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche presso il Suo luogo di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza contenute nella informativa.

Per assicurare il controllo sul buon andamento delle attività, le parti si confronteranno con cadenza mensile sullo stato di attuazione delle procedure.

Art.7 – Sicurezza

Il Comune garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine Le viene consegnato, a cadenza (almeno annuale), un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il dipendente dichiara inoltre di aver preso visione dell’opuscolo informativo sulla sicurezza dei lavoratori allegato del quale la sottoscrizione del presente accordo costituisce piena accettazione.

Il dipendente dichiara inoltre di aver preso visione dell’opuscolo informativo sulla sicurezza dei lavoratori allegato del quale la sottoscrizione del presente accordo costituisce piena accettazione.

È tenuto/a inoltre a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali provinciali ed ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive dell’ente di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni, ricevute dal Responsabile del Servizio ICT (All. B).

Il Comune non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui dovesse incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili al mancato rispetto dell’informativa (All. C).

Il Comune è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inadeguati adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Ente.

Art.8 – Formazione

Al Dipendente viene riconosciuta l’attività di formazione prevista negli strumenti di programmazione dell’Ente;

Allegati:

All’accordo individuale è allegato:

- a) Il progetto individuale di lavoro agile (Allegato 1);

PROGETTO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE IN

SETTORE:

SERVIZIO:

Dati generali	
Nome	
Cognome	
Servizio di appartenenza/U.O.	
Chi fa parte del mio <i>team</i> di lavoro	
Data di inizio e fine del progetto	
Numero massimo di gg/mese in <i>smart working</i>	
Articolazione delle giornate (fasce di contattabilità)	

Le mie attività (matrice RACI)			
Attività	Processo	Ruolo (R,A,C,I)	Pesatura (stima % tempo lavoro complessivo)

Il Funzionario responsabile

F.to

Il Dipendente

F.TO